N. [redacted] V.G.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

TRIBUNALE DI BERGAMO
Sezione Prima Civile

nelle persone dei magistrati signori:

dott. [redacted] Presidente Relatore
dott.ssa [redacted] Giudice Togato
dott.ssa [redacted] Giudice Togato

sul ricorso formulato da [redacted], nella loro qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore [redacted] – tutti domiciliati presso l'avv. Maria Stella La Malfa del Foro di Palermo – avverso il rifiuto in data 31 gennaio 2026 della trascrizione da parte dell'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Alzano Lombardo dell'atto di nascita della minore nei Registri dello Stato Civile,

acquisito in data 19 febbraio 2026 il parere favorevole del Pubblico Ministero,

dato atto che, ritualmente richiesto, l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Alzano Lombardo, non ha formulato osservazioni,

pronuncia la seguente

ORDINANZA

La Difesa di [redacted] ricorre, ai sensi dell'art. 95 d.p.r. 396/2000, avverso il provvedimento dell'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Alzano Lombardo, che ha rifiutato *la richiesta di trascrizione nei Registri degli Atti di Nascita dell'atto di nascita relativo a* [redacted] *perché non risultano rispettati i requisiti di cui all'art. 3 bis della legge 74/25, i requisiti di cui all'art. 4, comma 1 bis, della legge 74/25, i requisiti dell'art. 1, comma 1 ter, lettera b) del d.l. 36/25, convertito in legge 74/25*.

Atteso che *i requisiti di cui all'art. 4, comma 1 bis, della legge 74/25, i requisiti dell'art. 1, comma 1 ter, lettera b) del d.l. 36/25, convertito in legge 74/25* riguardano i minori figli di cittadini per nascita, mentre [redacted] (madre della minore) non è cittadina per nascita, bensì per dichiarazione giudiziale (*cfr. infra*), a [redacted], nata a [redacted] (Brasile) il [redacted] 2024, l'Ufficiale di Stato Civile di Alzano Lombardo ha negato la trascrizione dell'atto di nascita, sostanzialmente perché, per la stessa, in possesso per nascita di altra cittadinanza, non è stata presentata entro le

ore 23.59 del 27 marzo 2025 all'ufficio consolare od al sindaco competenti, o nel giorno indicato da appuntamento comunicato all'interessato dall'ufficio competente, domanda di cittadinanza, ovvero, ancora, domanda giudiziale.

Si duole la Difesa della ricorrente della rigida applicazione dell'art. 3 bis della legge 91/92, così come introdotto dal decreto legge 28 marzo 2025 n. 36, convertito in legge 23 maggio 2025 n. 74, nella parte in cui viene superata la previsione dell'art. 1 vigente alla data di nascita della minore (2 marzo 2024), secondo il quale *è cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini*.

Sul punto, la stessa Difesa documenta che, avendo [redacted] madre della minore, adito nell'anno 2024 il Tribunale di Brescia per il riconoscimento dello status di cittadina italiana *iure sanguinis*, questa le è stata riconosciuta solo in data 5 giugno 2025, in virtù di sentenza passata in giudicato in data 7 luglio 2025.

Nelle more, come già anticipato, era nata (il [redacted] 2024) la minore [redacted]

La Difesa ha, dunque eccepito sotto più profili la illegittimità costituzionale dell'art. 3 bis della legge 91/92, così come introdotto dal decreto legge 28 marzo 2025 n. 36, convertito in legge 23 maggio 2025 n. 74, nella parte in cui viene superata la previsione dell'art. 1 vigente alla data di nascita della minore (2 marzo 2024), secondo il quale *è cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini*.

Prescindendo dai profili di incostituzionalità rilevati e già affrontati dalla Corte Costituzionale in virtù di sentenza in data 11 marzo 2026 n. 63/26 e di ordinanza in data 9 giugno 2026 n. 147/26, ritiene il Tribunale che la norma in esame violi esclusivamente gli artt. 3 e 29 della Costituzione.

Il primo, sotto il profilo della manifesta irragionevolezza ed il secondo sotto il profilo della unicità nazionale dello stesso nucleo familiare.

Sotto il primo profilo, infatti, va solo considerato che la sequenza procedimentale sopra delineata (domanda giudiziale per il riconoscimento della cittadinanza da parte di [redacted] nell'anno 2024; nascita della minore in data [redacted] 2024 e sentenza di riconoscimento della cittadinanza italiana alla madre in data 5 giugno 2025, passata in giudicato in data 7 luglio 2025) dà all'evidenza conto del fatto che, se la domanda della madre della ricorrente fosse stata accolta in data anteriore all'entrata in vigore del decreto legge 28 marzo 2025 n. 36, convertito in legge 23 maggio 2025 n. 74, a [redacted] avrebbe dovuto immediatamente riconoscersi la *cittadinanza per nascita, in quanto figlia di madre cittadina*.

Sono stati solo i tempi processuali che, ove dovesse trovare applicazione la norma oggi in esame, hanno pregiudicato la posizione della minore, a differenza di colui che, figlio di richiedente a cui fosse stata riconosciuta giudizialmente la cittadinanza in data anteriore alla entrata in vigore della stessa norma, l'avrebbe immediatamente ottenuta, in quanto figlio di cittadino.

L'ingiustificato trattamento deteriore non può non impingere con il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione.

Non si tratta, infatti, oggi di censurare l'ampia discrezionalità del Legislatore nella limitazione della retroattività delle nuove disposizioni ribadita dalla richiamata sentenza della Corte Costituzionale in data 11 marzo 2026 n. 63/26 (con ulteriore richiamo alle sentenze della stessa Corte numeri 376/2008 e 246/1992), ma di verificare la costituzionalità di una disciplina che, pur in presenza di una fattispecie acquisitiva maturata sotto la previgente normativa, impedisce il riconoscimento dello *status* ai figli minori di soggetti successivamente riconosciuti cittadini italiani.

Invero, analoghe situazioni giuridiche non possono trovare trattamento deteriore solo in ragione dei tempi processuali dei singoli Tribunali in analoghi giudizi.

D'altra parte, la Corte Suprema di Cassazione a Sezioni Unite, in virtù di sentenza in data 26 luglio 2026 n. 24045/26, ha affermato che le domande giudiziali di accertamento dello stato di cittadino presentate prima del 27 marzo 2025 (come nel caso concreto accade per la madre della ricorrente, [redacted]), restano regolate dalla legislazione precedentemente in vigore.

La manifesta irragionevolezza, allora, non può essere superata in nome della nota discrezionalità del legislatore che, nel caso di specie, sembra urtare irrimediabilmente con il libero arbitrio.

Sotto il secondo profilo, poi, appare sufficiente evidenziare che la stessa Corte Costituzionale, in virtù della sentenza 30/1983, ha ritenuto incontestabile l'interesse giuridicamente rilevante, di ciascun genitore a vedere attribuito ai figli il proprio *status civitatis*.

E' stato così salvaguardato il principio di unicità di nazionalità dello stesso nucleo familiare, già affermato dal Consiglio di Stato nel parere espresso in data 24 ottobre 1975, in relazione all'art. 1 della legge 555/2012, oggi abrogata, che, così come l'art. 1 della vigente legge 91/92, prevedeva che *è cittadino per nascita il figlio di padre cittadino*.

In ragione delle superiori considerazioni, dunque, ritiene il Tribunale che la questione di costituzionalità, oltre che rilevante – atteso che il giudizio non può essere definito senza la sua risoluzione – non sia manifestamente infondata.

Appare, in definitiva, necessario il vaglio di costituzionalità dell'art. 3 bis della legge 91/92, così come introdotto dal decreto legge 28 marzo 2025 n. 36, convertito in legge 23 maggio 2025 n. 74, nella parte in cui non fa salva la previsione dell'art. 1, allorquando la domanda (accolta) per il riconoscimento giudiziale di cittadinanza del genitore, da trasmettere per nascita al figlio, sia stata proposta in data anteriore alla sua entrata in vigore.

P.Q.M.

visti gli artt. 23 legge 11 marzo 1953 n. 87 e 159 c.p.

sospende

l'emarginato procedimento civile sul ricorso formulato da [redacted] e [redacted], nella loro qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore [redacted], avverso il rifiuto in data 31 gennaio

2026 della trascrizione da parte dell'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Alzano Lombardo dell'atto di nascita della minore nei Registri dello Stato Civile,

Dispone

la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale e, per l'effetto,

ordina

che, a cura della Cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Bergamo il 13 novembre 2026

Il Presidente Relatore
dott. [redacted]